INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DEL POMODORO IN CRISI OCCUPAZIONALE

Art. 2

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro". Ai fini del rimborso da parte dello Stato, l'Istituto nazionale della previdenza sociale presenta apposito rendiconto delle spese sostenute. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 18 marzo 1987, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale
Estremi	Legge 16 febbraio 1987, n. 84
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-a-favore-dei-lavoratori-del-settore-della-lavorazione-del/art-2-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it